



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 63/1 DEL 20.12.2018

Oggetto: Costituzione della società prevista dall'art. 7 della legge regionale 13.03.2018, n. 8 per lo studio, la progettazione, realizzazione e gestione di opere pubbliche di competenza e/o di interesse regionale. Approvazione dello statuto e nomina dell'Amministratore Unico.

L'Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che l'art. 7 della legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 prevede che la Regione, al fine di accelerare la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza strategica, è autorizzata a costituire una società di capitali avente ad oggetto lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di opere pubbliche, di competenza e/o di interesse regionale, individuate con deliberazione della Giunta regionale.

La società ha carattere di sperimentality per cui, al termine del primo triennio, il prosieguo delle attività è subordinato all'approvazione dei risultati di gestione ed al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Giunta regionale con l'approvazione del piano industriale.

La legge regionale stabilisce che il capitale sociale sia interamente detenuto dalla Regione, che la società operi esclusivamente a favore del socio unico, che sia soggetta al controllo analogo da parte della Regione e che, quale ricavo, venga assunta, a valere sugli stanziamenti per la realizzazione delle opere, quota parte degli accantonamenti per le somme a disposizione dell'amministrazione, ricomprese nei quadri economici dei singoli interventi.

Rammenta inoltre che, con l'art. 5, comma 56, della legge regionale n. 40 del 2018, per far fronte alle spese di costituzione e avvio della società, è stata autorizzata la spesa complessiva di euro 2.000.000 per l'anno 2018.

L'Assessore riferisce pertanto che, in attuazione delle predette disposizioni normative, occorre procedere alla costituzione della citata società ad intero capitale pubblico per l'affidamento di attività di studio, progettazione, realizzazione e gestione di opere pubbliche di competenza e/o di interesse regionale, nel rispetto del decreto legislativo n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e dei requisiti, in linea con la giurisprudenza comunitaria e nazionale, previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016:

- l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;



- oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
- nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

L'Assessore riferisce che si rende necessario che la Giunta, all'atto della costituzione della società, proceda all'approvazione dello statuto della stessa e alla nomina dell'amministratore unico, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge regionale n. 8/2018, rimandando ad un successivo provvedimento l'approvazione del piano industriale, preliminarmente sottoposto all'attenzione degli stakeholder, quali gli ordini professionali, che illustri il programma triennale degli interventi e gli obiettivi relativi al primo triennio di attività, nonché dello schema di convenzione quadro regolante l'esecuzione delle attività, i rapporti tra la società e il socio e il contenuto del controllo analogo.

In particolare, l'Assessore evidenzia che lo statuto proposto disegna un oggetto sociale volto alla creazione di uno strumento operativo dell'Amministrazione regionale, innovativo e integrativo rispetto alle ordinarie articolazioni della stessa, dedicato a interventi strategici o con carattere di urgenza, per realizzare i quali l'efficienza e la contrazione della ordinaria tempistica di realizzazione delle opere pubbliche rappresentano un valore fondamentale per l'interesse pubblico regionale.

Nello Statuto proposto, all'art. 5, questa funzione viene esplicitata prevedendo che "la Società persegue l'obiettivo di accelerare la realizzazione di opere pubbliche di elevata rilevanza strategica o aventi carattere d'urgenza, di competenza e/o interesse regionale, individuate con deliberazione della Giunta regionale, anche per interventi ricadenti su aree dichiarate di rilevante interesse nazionale ai sensi della legge 11 novembre 2014, n. 164".

Concretamente si tratta di prevedere che la Società, data la sua forma organizzativa, possa intervenire quale braccio operativo della Regione per realizzare, per esempio, particolari interventi di ripristino di opere pubbliche danneggiate da eventi calamitosi, oppure interventi di prevenzione del rischio idrogeologico.

Altro settore di intervento, di sicuro interesse strategico pubblico regionale, potrà essere quello di opere infrastrutturali legate allo sviluppo sostenibile dell'Isola (ciclovie, infrastrutture per la mobilità



elettrica, etc.), dove la struttura societaria consenta un maggior grado di flessibilità organizzativa, utile nella realizzazione di questa tipologia di opere.

Ancora la Società potrà curare l'attuazione di interventi strategici di grande rilievo e complessità, quale quello previsto per il risanamento ambientale, la riqualificazione urbana e il rilancio produttivo dell'ex Arsenale di La Maddalena.

In merito alla forma giuridica che dovrà assumere la società, tra le diverse opzioni valutate, è stata scelta quella di costituire una società a responsabilità limitata in ragione dei vantaggi operativi derivanti da una maggiore semplicità e delle minori spese di gestione.

In ragione del carattere di sperimentaltà, l'organico della Società dovrà essere necessariamente ridotto ma comunque sufficiente a consentire il raggiungimento degli obiettivi operativi attribuiti dalla Giunta regionale.

Si è inoltre stabilita una prima dotazione del capitale sociale pari a euro 200.000, mentre la restante quota del finanziamento autorizzato con l'art. 5, comma 56, della legge regionale n. 40/2018, pari a euro 1.800.000, è riservata a titolo di "Versamento in conto capitale" da effettuarsi conseguentemente alla costituzione della società, al fine di preservare gli equilibri finanziari di breve periodo nonché l'equilibrio economico nel primo triennio di vita dell'azienda.

L'Assessore riferisce che il piano industriale dovrà dare atto della capacità della società di perseguire gli equilibri economici e finanziari nel periodo considerato, sulla base delle dinamiche dei costi e dei ricavi che caratterizzano la gestione delle aziende operanti nel settore degli appalti pubblici.

Il piano industriale dovrà, inoltre, dare atto del rispetto dei requisiti previsti dall'ordinamento nazionale ed europeo per la costituzione delle società in house e della presenza delle condizioni per il miglioramento delle prestazioni.

Nello statuto della società sono, inoltre, rispettati i requisiti prescritti dalla legislazione vigente in materia di gestione efficiente e di attuazione del controllo analogo sulla società e sugli atti e sulle attività che la stessa porrà in essere, stabilendo:

- a) l'oggetto sociale esclusivo della società, secondo il dettato dell'art. 7 della legge regionale n. 8 del 2018 e nel rispetto delle indicazioni del decreto legislativo n. 175 del 2016;
- b) l'inalienabilità del capitale sociale a soggetti privati o di diritto privato;
- c) la presenza di un sindaco unico con funzione di revisione legale dei conti, a termine dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 175/2016;



- d) l'assenza di finalità lucrative ed il perseguimento del pareggio di bilancio;
- e) il reinvestimento nella società delle eventuali economie derivanti dalla gestione;
- f) l'esercizio del controllo analogo da parte dell'Assessorato dei Lavori pubblici.

Lo statuto stabilisce, inoltre, che la Società svolgerà, comunque, parte dei servizi tecnici e dei servizi di ingegneria ed architettura attraverso soggetti esterni qualificati, sia pure nelle forme dell'evidenza pubblica, al fine di valorizzare al massimo il contributo specialistico delle libere professioni.

L'Assessore riferisce che, nello Statuto è prevista la nomina di un amministratore unico, per non oltre tre esercizi, con procedura di evidenza pubblica mentre, in sede di costituzione della Società, è prevista la nomina diretta da parte della Giunta regionale, sulla base del possesso di elevate competenze ed esperienza nelle attività di cui all'oggetto sociale.

L'Assessore propone pertanto, in considerazione della prima nomina da effettuare, che la Giunta regionale nomini un amministratore unico per un periodo limitato ad un solo esercizio, con compenso previsto dall'art. 3, comma 20, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, pari alla retribuzione fissa e di posizione dei direttori generali dell'Amministrazione regionale.

Il suddetto amministratore dovrà procedere, predisponendo un apposito cronoprogramma, all'adozione di tutti gli atti necessari a consentire il tempestivo avvio e l'operatività della società nel rispetto dello statuto e della normativa vigente, individuando, tra l'altro, le modalità di reclutamento del personale e il relativo contratto applicabile.

L'Assessore propone inoltre di procedere all'individuazione del soggetto designato quale sindaco unico della società con funzioni di revisione legale, prevedendo l'attribuzione di un compenso annuo onnicomprensivo di euro 16.000, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 15/22 del 29.3.2013.

L'Assessore, infine, riferisce che la presente deliberazione, attinente alla costituzione di una società espressamente prevista dalla legge, rientra nell'eccezione di cui all'art. 5, commi 1 e 3 del decreto legislativo n. 175/2016.

Pertanto l'Assessore propone:

1. di costituire la società denominata "Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l." società a responsabilità limitata con un capitale sociale pari a euro 200.000, riservando la restante



- quota del finanziamento autorizzato con l'art. 5, comma 56, della legge regionale n. 40/2018, pari a euro 1.800.000, a titolo di "Versamento in conto capitale" da effettuarsi conseguentemente alla costituzione della società;
2. di approvare lo statuto della società "Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l.";
 3. di individuare, quale amministratore unico della società l'Ing. Marco Dario Cherchi in considerazione degli acclarati requisiti di onorabilità e professionalità e delle profonda conoscenza ed esperienza nelle materie oggetto della missione societaria, con compenso previsto dall'art. 3, comma 20, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, pari alla retribuzione fissa e di posizione dei direttori generali dell'amministrazione regionale;
 4. di stabilire che l'amministratore unico, come sopra individuato, duri in carica sino alla data del 15 settembre 2019, coincidente con la scadenza dell'attuale rapporto con l'Amministrazione regionale;
 5. di prevedere che l'amministratore unico proceda, predisponendo un apposito cronoprogramma, all'adozione di tutti gli atti necessari a consentire il tempestivo avvio e l'operatività della società nel rispetto dello statuto e della normativa vigente, individuando, tra l'altro, le modalità di reclutamento del personale e il relativo contratto applicabile;
 6. di individuare quale sindaco unico con funzioni di revisione legale la Dott.ssa Cristina Pilloni, a cui è riconosciuto il compenso annuo onnicomprensivo di euro 16.000 secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 15/22 del 29.3.2013;
 7. di dare mandato all'Assessorato dei Lavori Pubblici di predisporre il piano industriale, preliminarmente sottoposto all'attenzione degli stakeholder, quali gli ordini professionali, che illustri il piano triennale degli interventi e gli obiettivi relativi al primo triennio di attività, nonché lo schema di convenzione quadro che definisca i principi generali relativi alla realizzazione delle attività e i contenuti del controllo analogo;
 8. di attribuire l'esercizio del controllo analogo sulla Società all'Assessorato dei Lavori Pubblici.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dei Lavori Pubblici, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Lavori Pubblici

DELIBERA



- di costituire la società denominata “Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l.” società a responsabilità limitata con un capitale sociale pari a euro 200.000, riservando la restante quota del finanziamento autorizzato con l'art. 5, comma 56, della legge regionale n. 40/2018, pari a euro 1.800.000, a titolo di "Versamento in conto capitale" da effettuarsi conseguentemente alla costituzione della società;
- di approvare lo statuto della società “Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l.”;
- di individuare, quale amministratore unico della società l'Ing. Marco Dario Cherchi in considerazione degli acclarati requisiti di onorabilità e professionalità e delle profonda conoscenza ed esperienza nelle materie oggetto della missione societaria, con compenso previsto dall'art. 3, comma 20, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, pari alla retribuzione fissa e di posizione dei direttori generali dell'amministrazione regionale;
- di stabilire che l'amministratore unico, come sopra individuato, duri in carica sino alla data del 15 settembre 2019, coincidente con la scadenza dell'attuale rapporto con l'Amministrazione regionale;
- di prevedere che l'amministratore unico proceda, predisponendo un apposito cronoprogramma, all'adozione di tutti gli atti necessari a consentire il tempestivo avvio e l'operatività della società nel rispetto dello statuto e della normativa vigente, individuando, tra l'altro, le modalità di reclutamento del personale e il relativo contratto applicabile;
- di individuare quale sindaco unico con funzioni di revisione legale la Dott.ssa Cristina Pilloni, a cui è riconosciuto il compenso annuo onnicomprensivo di euro 16.000 secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 15/22 del 29.3.2013;
- di dare mandato all'Assessorato dei Lavori Pubblici di predisporre il piano industriale, preliminarmente sottoposto all'attenzione degli stakeholder, quali gli ordini professionali, che illustri il piano triennale degli interventi e gli obiettivi relativi al primo triennio di attività, nonché lo schema di convenzione quadro che definisca i principi generali relativi alla realizzazione delle attività e i contenuti del controllo analogo;
- di attribuire l'esercizio del controllo analogo sulla società all'Assessorato dei Lavori Pubblici.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Il Presidente



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 63/1
DEL 20.12.2018

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru